Riduzione termini di accertamento con pagamenti tracciati.

Imprese e contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di **termini di accertamento fiscali ridotti**. L'applicazione dei termini di accertamento non si applica ai **redditi diversi** da quelli di **impresa** o di **lavoro autonomo**.L'Agenzia delle Entrate, nel corso del tempo, ha meglio chiarito le **condizioni di accesso** all'agevolazione nonché i reali risvolti in **dichiarazione dei redditi**.

Riduzione dei termini di accertamento

L'art. 3 D.Lgs. 127/2015 prevede che:

Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Trova applicazione la riduzione dei termini di accertamento se rispettate le seguenti condizioni:

- la documentazione delle operazioni poste in essere tramite **fatturazione elettronica** via **SdI** e/o **memorizzazione** elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a € 500.

La tracciabilità è garantita da strumenti di pagamento quali: **bonifico bancario** o **postale**, **carta di debito** o carta di **credito**, oppure **assegno** bancario, circolare o postale recante la **clausola di non trasferibilità**.

Effetti in dichiarazione dei redditi

I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

Dunque, tramite **modello Redditi**, imprese e professionisti certificano la spettanza dei requisiti per avere diritto alla riduzione dei termini di accertamento.

Ciò avviene con la compilazione di una apposita casella del quadro RS del modello Redditi; con precisione la casella si troverà al rigo:

- RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche);
- RS136 del modello Redditi SP (per le società di persone);
- RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali);
- RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali).

In conclusione

La possibilità di ridurre l'orizzonte temporale entro il quale il Fisco può notificare un avviso di accertamento è un'occasione che merita una particolare analisi in termini di impatti e sostenibilità rispetto all'attività svolta. Le ripercussioni operative sono diverse, basti pensare ai paletti imposti sui criteri di documentazione delle operazioni nonché a quelli relativi alle modalità di pagamento ammesse. Ogni impresa o lavoratore autonomo dovrà valutare l'opzione in termini di **costi operativi-opportunità**.

A ogni modo, resta ferma la non applicabilità della riduzione dei termini di decadenza dell'attività di accertamento a redditi diversi da quelli d'impresa o di lavoro autonomo.

art. 4 c. 1 DM MEF 4 agosto 2016

art. 3 D.Lgs. 127/2015